

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCIA, ZANELLA, FOGU, MARNIGA,
MARIOTTI, RICEVUTO e PUTIGNANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1990

Misure fiscali in favore delle cooperative e delle imprese di pesca associate

ONOREVOLI SENATORI. – È, purtroppo, noto lo scenario di cronica difficoltà in cui versa il settore della pesca professionale nelle acque marine ed interne, in cui operano prevalentemente imprese piccole e medie, spesso organizzate in forme societarie e cooperative, e che, oltre a rappresentare un congruo serbatoio di sbocchi occupazionali, non è certamente trascurabile nel complessivo quadro economico e produttivo del Paese.

Per tali innegabili rilievi, sia sotto il profilo economico che soprattutto sotto quello sociale, il settore medesimo è stato oggetto di attenzione – sia pure in maniera saltuaria e spesso occasionale – da parte del legislatore, il quale ha via via emanato norme ispirate ad

assicurare provvidenze ed agevolazioni di vario tipo, specialmente per l'aspetto tributario. Tuttavia tali norme, anche per il fatto di non costituire un sistema unitario ed organico, presentano limitazioni o lacune che, unite anche ad episodiche ed inspiegabili modificazioni peggiorative, determinano inammissibili esclusioni o insostenibili penalizzazioni soprattutto per le imprese, singole o associate, di minore dimensione e quindi più deboli su un mercato già non scevro di difficoltà.

Nell'attesa, ancora fiduciosa, che il Parlamento ed il Governo mettano finalmente mano ad una disciplina organica e coordinata per il rilancio del settore, il presente disegno di legge persegue il fine di introdurre

precisazioni e correttivi atti ad eliminare le più vistose ed ingiustificate manchevolezze sotto il profilo tributario (a mo', si perdoni l'espressione, di «toppe» riparatorie di un abito che resta pur sempre simile alla maschera di Arlecchino). Fine modesto, se si vuole, ma rilevante soprattutto perchè imposto dalle emergenze più urgenti ed indifferenti di un settore, che per di più vede incombere ulteriori, futuri condizionamenti - dolorosi ma per certi versi ineludibili - in relazione alla concorrente ed alternativa necessità di preservazione e di tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse.

In particolare, l'iniziativa legislativa affronta le seguenti problematiche.

1) *Determinazione del reddito delle imprese di pesca*

L'effetto congiunto della impossibilità di detrazione dei costi di manutenzione e di riparazione oltre la misura prevista dall'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della non deducibilità delle spese non documentate nonché del sistema di deduzione delle quote di ammortamento delle strutture di pesca, ha comportato notevoli aggravii economico-fiscali per le imprese di pesca, in particolare per quelle non fruente del regime forfettario.

A) Per tali imprese, in quanto «imprese minori», era prevista dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la integrale deduzione dei costi di manutenzione e riparazione, mentre dal 1985 tali costi sono stati assorbiti dalla percentuale di deduzione forfettaria.

Detti costi di manutenzione e riparazione nella pesca marittima sono notoriamente elevati non solo perchè le navi devono eseguire carenaggi sugli scali per almeno due volte all'anno, ma per le manutenzioni continue e costose cui devono essere sottoposti l'apparato motore, i verricelli oleodinamici, i radar, gli ecoscandagli, le apparecchiature ricetrasmittenti, le attrezzate

zature da pesca, le reti, gli impianti frigoriferi di bordo, eccetera.

In generale, soltanto per le navi sottoposte a lavori ciclici di manutenzione e revisione, l'articolo 73 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede un accantonamento deducibile del 5 per cento; per le navi adibite alla pesca, per le quali il costo di manutenzione e riparazione assume, relativamente ai ricavi, maggiore rilievo, si è ritenuto che tale deduzione non spettasse. Le imprese di pesca vengono, pertanto, frequentemente a trovarsi con un arretrato di quattro esercizi di costi eccedenti da ammortizzare, con la conseguenza, fra l'altro, che in caso di cessione di nave e di cessazione dell'attività quei costi il più delle volte restano per gran parte non dedotti nè deducibili.

Per ovviare a tale ordine di conseguenze sfavorevoli vengono proposte - nell'ambito dell'articolo 1 del disegno di legge, che raccoglie le varie modificazioni da introdurre nel vigente testo unico delle imposte sui redditi - due integrazioni, rispettivamente relative all'articolo 73, comma 1, e all'articolo 79, comma 5, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (commi 3 e 4 dell'articolo 1 del presente disegno di legge).

B) Quanto al problema della deduzione delle spese non documentate, va tenuto presente che le imprese di pesca, al rientro nel porto di residenza o in porti di altre località della costa, come sovente accade, sopportano spese, globalmente rilevanti, che non riescono a documentare: queste spese possono essere, a titolo di esempio, costituite da facchinaggi per lo sbarco del prodotto da parte del personale occasionale, da compensi erogati a vecchi pescatori per riparazioni delle reti, dal costo del vitto e pernottamento, anche se precario, di membri di equipaggio in altri porti a seguito di prolungato cattivo tempo o a seguito di trasferimenti per esigenze di pesca, da rimborsi di spese per viaggi dell'equipaggio per raggiungere il porto di imbarco, da acquisti di vario materiale

minuto, di generi alimentari per i quali la richiesta di fattura, molte volte, è respinta per la non rilevanza del singolo importo, da mance e compensi a procacciatori occasionali di acquirenti del prodotto, e così via.

Il problema può essere risolto - in analogia con quanto già previsto in favore degli intermediari e rappresentanti di commercio e per i trasportatori per conto di terzi, dall'articolo 79 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, rispettivamente ai commi 7 e 8 - introducendo la corrispondente possibilità per le imprese minori esercenti la pesca marittima o in acque interne di dedurre forfettariamente le suddette spese non documentabili, nei limiti del 5 per cento dell'ammontare dei ricavi (comma 5 dell'articolo 1 del presente disegno di legge).

C) Quanto infine al problema dell'ammortamento delle attrezzature, la norma di cui all'articolo 2 del disegno di legge ammette in deduzione una quota di ammortamento pari al 100 per cento del costo sostenuto per l'acquisto delle attrezzature di pesca.

Essa consente in tal modo di sopperire alle esigenze largamente avvertite dalle imprese del settore di reintegrare il costo di beni sì strumentali, ma caratterizzati da un alto grado di deteriorabilità, tale da non consentire l'utilizzazione del bene oltre l'anno.

D) Con l'elevazione - proposta con la norma di cui all'articolo 1, comma 6 - del limite entro il quale è ammessa la tenuta di un regime di contabilità «forfettario», dagli attuali 18 ai 36 milioni di lire, si riconosce ad un più ampio numero di soggetti il beneficio derivante dall'utilizzazione di un sistema più snello e consono alle dimensioni minimali dell'impresa, spesso di tipo individuale, esercitata talora dagli stessi lavoratori imbarcati, titolari di partita IVA.

2) *Versamenti dei soci*

La proposta di integrazione contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 del presente dise-

gno di legge, è intesa ad ovviare alle difficoltà interpretative emergenti in sede di applicazione, alle imprese societarie minori esercenti la pesca, dell'articolo 43, comma 1, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il quale dispone che, per evitare che le somme versate alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice dai rispettive soci, siano considerate «a mutuo», e pertanto fruttifere di interesse, è necessario che dal bilancio risulti che il versamento sia stato fatto ad altro titolo.

Al riguardo, viene proposto che le società in regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 79 del testo unico in argomento e quelle in regime forfettario di cui al successivo articolo 80 del medesimo testo unico - non tenute, come noto, a redigere il bilancio - possono sottrarsi alla suddetta presunzione, inserendo idonea dichiarazione nei registri, che comunque debbono conservare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3) *Determinazione del reddito di lavoro dipendente*

Le consuetudini ed i contratti di lavoro prevedono generalmente che il personale imbarcato ed adibito alla pesca marittima sia retribuito alla «parte», e cioè in partecipazione ai ricavi, ai sensi dell'articolo 325, secondo comma, lettera c), del codice della navigazione.

Peraltro, nella contrattazione collettiva, è spesso previsto che nella suddetta «parte» spettante a ciascun membro dell'equipaggio debba intendersi compresa anche l'«indennità di navigazione», la quale è talvolta definita come «indennità di imbarco» e determinata in misura percentuale della parte medesima (20 per cento) e altre volte determinata in misura fissa giornaliera.

A fronte di tali variegate disposizioni contrattuali ed al fine di conseguire una sostanziale perequazione fiscale del personale imbarcato per fini di pesca in acque marine o interne alle altre categorie che già

fruiscono del beneficio di cui alla norma del comma 5 dell'articolo 48 del più volte citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 - il quale stabilisce che le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo costituiscano reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare - si propone, con la disposizione dell'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge, di integrare il suddetto comma 5 dell'articolo 48 del testo unico, rendendo applicabile tale norma anche all'indennità di navigazione o di imbarco prevista dai contratti di lavoro del personale impiegato sui motopescherecci.

4) *Assimilazione dei lavoratori addetti alla pesca marittima ed in acque interne ai lavoratori stagionali*

Con l'articolo 3 del presente disegno di legge - modificativo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - viene riconosciuta la possibilità di assimilare i lavoratori, retribuiti (come già detto) «alla parte», ai lavoratori stagionali, al fine di estendere loro la particolare disciplina prevista per l'applicazione della ritenuta e delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 23, sesto e settimo comma, del su richiamato decreto, riconoscendo, a detto fine, la facoltà di adottare, indipendentemente dalla durata del periodo di imbarco e di corresponsione degli emolumenti, i criteri previsti per le attività stagionali.

La norma risponde alla esigenza, largamente avvertita (tanto da aver dato vita a prassi amministrativo-contabili *contra legem*), di evitare che le imprese, in conseguenza delle sensibili variazioni dei redditi dei dipendenti nei vari periodi stagionali, siano costrette ad operare rilevanti ritenute d'acconto nei periodi di maggior pesca, provocando così la formazione di notevoli crediti d'imposta in sede di conguaglio annuale.

Infatti, pur costituendosi di norma, in virtù di accordi sindacali, un rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, e comunque per periodi d'imbarco di regola superiori all'anno, specialmente per taluni sistemi di pesca pelagica (lampare, tonnare volanti, eccetera), i redditi conseguiti nelle diverse stagioni dell'anno sono fortemente discontinui.

Non è, invero, infrequente il caso in cui imprese, che esercitano la pesca con reti volanti per tonni, conseguono un reddito congruo su base annuale attraverso anche soltanto due catture di tonni, concentrate in un arco temporale brevissimo, e senza alcuna altra cattura nei restanti giorni dell'anno; è, pertanto, evidente come il lavoratore, in quanto retribuito in funzione dei ricavi conseguiti nel periodo di maggior pesca (primavera-estate), e soltanto con un minimo garantito nei restanti mesi di mancata cattura, venga a trovarsi creditore d'imposta.

Nè potrebbero sorgere preoccupazioni per eventuali abusi, in quanto la norma proposta è limitata agli equipaggi imbarcati su natanti che esercitano la pesca marittima locale e ravvicinata ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonchè ai pescatori iscritti negli elenchi dei pescatori di mestiere in acque interne, i quali, come è noto, per le modeste dimensioni dei natanti, godono di stabilità di occupazione nel centro peschereccio in cui risiedono.

5) *Esenzioni fiscali per i contratti di arruolamento del personale*

A seguito dell'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono decaduti i benefici fiscali previsti dall'articolo 1307 del codice della navigazione che prevedeva, per i contratti di arruolamento della gente di mare, l'esenzione dalle tasse di bollo e di registro.

L'effetto penalizzante per il settore della pesca marittima è notevole in quanto gli

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

imbarchi e sbarchi sono numerosissimi, e molto frequenti anche nell'ambito di brevissimi periodi (si pensi alle campagne stagionali di pesca, agli sbarchi ed imbarchi in occasione di avarie, lavori di carenaggio, di manutenzione, sostituzioni per malattia e infortuni, eccetera), con la conseguenza che il costo di tali operazioni viene a costituire un onere ingiusto ed insostenibile per la maggior parte delle piccole imprese di pesca, ammontando per ogni dipendente imbarcato l'imposta fissa di registro a lire 100.000 e quella di bollo a lire 15.000.

Sembra, quindi, giusto ed opportuno rimediare ad una imposizione fiscale, che proprio in quanto marginale, si presenta addirittura come antisociale, prevedendo la norma correttiva indicata nell'articolo 4 del disegno di legge, che riguarda, del resto, esclusivamente, i contratti di arruolamento del personale imbarcato sulle piccole e medie imbarcazioni assegnate alle categorie che esercitano la pesca costiera e ravvicinata ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, se nell'ipotesi di società rientranti nelle previsioni di cui agli articoli 79 e 80, la diversa finalità del versamento non risulta da apposita dichiarazione inserita nelle scritture contabili da tenersi a cura delle società stesse ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

2. Al comma 5 dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «previste dalla legge o dal contratto collettivo» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le indennità di navigazione o di imbarco del personale impiegato su navi esercenti la pesca, assegnate alle categorie di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma dell'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,».

3. Al comma 1 dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e degli aeromobili» sono aggiunte le seguenti: «nonchè a fronte delle spese per manutenzione e riparazione, relative a navi impiegate nell'esercizio della pesca marittima ed in acque interne, eccedenti i limiti di cui al comma 7 dell'articolo 67,».

4. Al comma 5 dell'articolo 79 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, dopo le parole «articoli 58, 62, 63, 65» sono aggiunte le seguenti: «al comma 1 dell'articolo 73,».

5. All'articolo 79 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per le imprese che esercitano la pesca professionale in acque lagunari, salmastre e marittime con l'impiego di navi di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma dell'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ovvero la pesca in acque interne, il reddito di impresa, determinato a norma dei commi da 1 a 6, è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alla percentuale del 5 per cento dell'ammontare dei ricavi. Tale deduzione compete anche alle società di cui all'articolo 5, escluse le società di capitali di qualsiasi tipo; la deduzione compete anche alle imprese che adottano ovvero hanno optato per la contabilità ordinaria».

6. All'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le imprese minori esercenti la pesca in acque marine con l'impiego di navi assegnate alle categorie di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma dell'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e svolgenti le attività di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, nonchè in acque interne, il limite di reddito di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a 36 milioni di lire».

Art. 2.

1. Agli effetti della norma di cui al comma 2 dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la deduzione delle quote di ammortamento del costo delle attrezzature particolari di pesca a bordo e a terra (quali reti, tonnare, griglie o altre), utilizzate dalle imprese

singole od associate esercenti la pesca in acque marine, con l'impiego di navi rientranti nelle categorie di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma dell'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ovvero in acque interne, è ammessa in misura pari all'intero ammontare del costo dei beni.

Art. 3.

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alle retribuzioni, in forma di partecipazione ai ricavi, corrisposte agli equipaggi imbarcati su navi che esercitano la pesca marittima locale e ravvicinata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ed ai pescatori iscritti negli elenchi dei pescatori di mestiere in acque interne, è estesa la particolare disciplina prevista per l'applicazione della ritenuta e delle detrazioni di imposta di cui ai due commi precedenti, ancorchè il contratto di arruolamento sia stato stipulato a tempo indeterminato».

Art. 4.

1. I contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima rientranti nelle categorie di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma dell'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono esenti dalle imposte di bollo e registro, ancorchè per disposizioni di legge siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.